



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

**SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE**

**Il Dirigente Responsabile:** RAFANELLI ANDREA

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

**Numero adozione: 2096 - Data adozione: 26/04/2016**

Oggetto: Soc. S.A.I. srl - Sede legale Vicolo Tacchini n. 41/a Ravenna.  
Aggiornamento ex art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.  
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - n. 150 del 24.08.2015 e successivi aggiornamenti  
rilasciata dalla Provincia di Livorno, per l'installazione sita in Via Leonardo da Vinci n. 35/a  
Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della  
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1  
lettera a Dlgs 33/2013

Data certificazione: 26/04/2016

**Firma valida**

Firmato digitalmente da RAFANELLI  
ANDREA  
Data: 26/04/2016 10:49:40 CEST  
Motivo: firma del dirigente

Numero interno di proposta: 2016AD002858

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante il riordino delle funzioni provinciali in Regione Toscana e l’attuazione della sopra richiamata legge 56/2014, così come modificata dalla legge regionale 70/2015 e, da ultimo, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9, vigente dal 11 febbraio 2016;

RICHIAMATA la parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) “Titolo III – bis L’autorizzazione Integrata Ambientale “ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi;

RICHIAMATO il TITOLO IV bis della L.R. 10/2010 così come modificato dalla L.R. n. 17/2016, nel quale viene identificata la Regione come autorità competente al rilascio dell’AIA ed il SUAP quale punto unico di accesso dall’articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 885 del 18.10.2010 e in particolare l’allegato 1 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”;

VISTA la nota in atti regionali prot. n. AOOGR/33555-A del 08.02.2016 con la quale il SUAP del Comune di Livorno trasmetteva la comunicazione effettuata dalla Soc. S.A.I. srl, ai sensi dell’art 29 – nonies comma 1 D.Lgs 152/2006 s.m.i., di modifica dell’impianto autorizzato con Atto Dirigenziale n. 150 del 24.08.2015 rilasciato dalla Provincia di Livorno inerente :

- l’introduzione di nuovi rifiuti identificati dai seguenti codici CER:
  - 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
  - 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
  - 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 02 04 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 03 01 fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
  - 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 03 05 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 04 03 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 06 03 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
  - 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
  - 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
  - 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 07 05 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti

- la realizzazione di un'area di stoccaggio in PVC per rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, (operazione D15), conferiti in cisternette e/o in fusti, denominata A1;
- sostituzione dei serbatoi dnominati S7, S8, S9 da 33 m<sup>3</sup> con altrettanti serbatoi da 62 m<sup>3</sup>, mantenendo inalterate le denominazioni;
- stoccaggio delle acque della MISE dal serbatoio S7 al serbatoio S19 da 25 m<sup>3</sup>;

VALUTATO che l'introduzione dei nuovi codici CER e le modifiche impiantistiche e gestionali, sono da ritenersi modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, e compatibili con il processo già autorizzazzato in A.I.A. con Atto Dirigenziale n. 150 del 24.08.2015 rilasciato dalla Provincia di Livorno, comportandone il suo aggiornamento;

VISTO il contributo dell'ARPAT Dipartimento di Livorno, così come richiesto con nota n. AOOGR/94644/P 070040 del 15/03/2016, pervenuto in atti regionali in data 30.03.2016 prot. n. 115630-A;

DATO ATTO che ai fini delle spese istruttorie il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste dal D.M. 24 aprile 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22/9/2008 adeguato ed integrato dalla D.G.R.T. 885/10;

DATO ATTO, che l'impianto è coperto da garanzia finanziaria, accesa dall'Azienda a favore dell'Amministrazione Provinciale di Livorno, così come previsto dalla normativa per gli impianti di gestione rifiuti e che non necessitano adeguamenti ai fini della modifica in quanto le quantità autorizzate non variano;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art 11-bis c. 4 della L.R. 22/2015 in merito al subentro da parte della Regione Toscana nelle garanzie finanziare e cauzioni già prestate a favore delle province;

RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra esposto, aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale A.D. n. 150 del 24.08.2015 rilasciata dalla Provincia di Livorno alla Soc. S.A.I. srl, ai sensi e per gli effetti dell'art 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, per lo svolgimento dell'attività IPPC di cui ai codici:

*Cod. 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";*

*Cod. 5.3 "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno";*

## DECRETA

1. di aggiornare l'autorizzazione ai sensi dell'art 29 – nonies comma 1 D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della DPGRT n. 885 del 2010, rilasciata con Atto Dirigenziale n. 150 del 24.08.2015 dalla Provincia di Livorno alla Soc. S.A.I. srl , considerando le seguenti modifiche:

- l'introduzione di nuovi rifiuti identificati dai seguenti codici CER:
  - 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
  - 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
  - 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 02 04 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 03 01 fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
  - 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 03 05 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 04 03 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 06 03 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
  - 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
  - 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
  - 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
  - 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 02 07 05 fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
- la realizzazione di un'area di stoccaggio in PVC per rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, (operazione D15), conferiti in cisternette e/o in fusti, denominata A1;
- sostituzione dei serbatoi denominati S7, S8, S9 da 33 m<sup>3</sup> con altrettanti serbatoi da 62 m<sup>3</sup>, mantenendo inalterate le denominazioni;
- stoccaggio delle acque della MISE dal serbatoio S7 al serbatoio S19 da 25 m<sup>3</sup>;

come modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies c.1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. di sostituire pertanto l'Appendice B "Elenco dei CER autorizzati" dell'Allegato 1 della A.D. n. 150 del 24.08.2015 e successivi aggiornamenti rilasciato dalla Provincia di Livorno, con i codici CER elencati in premessa;

3. di sostituire l'Appendice A "Planimetria dell'installazione stato attuale e stato modificato" dell'Allegato 1 dell' A.D. n. 150 del 24.08.2015 e successivi aggiornamenti rilasciato dalla Provincia di Livorno;

4. di aggiornare il documento "ALLEGATO TECNICO" dell'Allegato 1 dell'A.D. n. 150 del 24.08.2015 e successivi aggiornamenti rilasciato dalla Provincia di Livorno, inserendo la descrizione dei nuovi serbatoi denominati S7, S8, S9 da 33 m<sup>3</sup> con serbatoi da 62 m<sup>3</sup>, e la gestione delle acque della MISE nel serbatoio denominato S7;

5. di prescrivere che, in relazione alla nuova area di stoccaggio A1, i rifiuti in essa posizionati vengano conferiti distinti per lotto omogeneo e codice CER e che essi siano presi in carico almeno inizialmente con operazioni D15;

6. di prescrivere che la Società dovrà comunicare la data di fine lavori allegando certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori, al fine di permettere a questa Amministrazione di effettuare apposito sopralluogo ispettivo. A tal fine si precisa che l'attività potrà essere intrapresa solo a seguito di presa d'atto di fine lavori da parte di questa Amministrazione;
7. di dare atto che per la gestione di tali modifiche non sono necessarie ulteriori prescrizioni rispetto a quanto stabilito nell'A.D. n. 150 del 24.08.2015 e successivi aggiornamenti rilasciato dalla Provincia di Livorno;
8. di confermare quanto altro previsto dall'A.D. n. 150 del 24.08.2015 e successivi aggiornamenti rilasciato dalla Provincia di Livorno, per le parti non modificate dal presente atto;
9. la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. di trasmettere il presente Atto allo Sportello Unico del Comune di Livorno per la sua trasmissione alla Soc. S.A.I. srl e per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 relativi, inviando copia comprensiva della data di notifica al presente Settore della Regione Toscana, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, all'ARPAT Dipartimento di Livorno, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all' Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente Atto.

Il Dirigente

**CERTIFICAZIONE**

**Firma valida**

Firmato digitalmente da MARMUGI ENRICO

Data: 26/04/2016 15:04:46 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

